



TRIBUNALE FEDERALE

Procedimento nr. 3/2022 Registro Procura Federale

Il Tribunale Federale ha emesso la seguente

DELIBERAZIONE

nel procedimento disciplinare contro

- **il tesserato: Sig. CRISTIANO ZAMBONIN,**
, tessera n. FB60A641;

per rispondere della violazione dell' "*art. 1, 2 e 3, art. 34 comma 3 e o, in subordine art. 34 comma 2 o, in estremo subordine art. 33 comma 2 e art. 41 lett.d)*" del vigente Regolamento di giustizia della Fibis, per quanto indicato nell'atto di deferimento che si allega e fa parte integrante del presente provvedimento;

Premesso

Il procedimento disciplinare trae origine dalla segnalazione del tesserato Angelo Stradiotto, con il quale lo stesso denunciava un comportamento violento e antisportivo dell'incolpato ZAMBONIN, posto in essere in data 13.02.2022 durante la competizione sportiva, 4° prova del campionato Triveneto pool 8/15 di categoria Nazionale fascia A, campionato 2021/2022.



Il tesserato Stradiotto attribuiva sostanzialmente a ZAMBONIN (il quale in quella occasione rivestiva anche il ruolo di Direttore di Gara) di non aver gestito in maniera accorta la direzione delle gare, di essersi assentato dalla competizione per festeggiare la propria vittoria, ma soprattutto di averlo aggredito fisicamente a causa delle lamentele che lo stesso Stradiotto aveva espresso rispetto alla conduzione di gara.

All'udienza del 24 giugno 2022 nessuno era presente per il tesserato, il quale aveva fatto pervenire due richieste di rinvio (in data 30 maggio e 23 giugno) adducendo impegni familiari.

Il Tribunale ritenuto non documentato l'impedimento, peraltro genericamente indicato come *“impegno familiare che si protrarrà fino alla fine del mese”*, rigettava la richiesta di rinvio e disponeva procedersi oltre.

Il Procuratore Federale illustrava le ragioni sottese al deferimento e chiede applicarsi la sanzione di mesi 2 di sospensione da ogni attività federale e la sanzione pecuniaria di euro 250,00.

Motivazione

A riscontro di quanto rappresentato dallo STRADIOTTO, vi sono in atti le dichiarazioni del tesserato Mauro Vialetto che era proprio il soggetto impegnato contro Stradiotto in occasione dei fatti (dichiarazioni che devono ritenersi genuine e fornite da persona certamente presente al momento della condotta contestata).

Seppure con un leggero ridimensionamento dei fatti, Vialetto ha confermato il comportamento certamente antisportivo e non consono ai doveri di lealtà e probità sportivi cui sono tenuti tutti i tesserati (fatti ancor più significativi se si considera che ZAMBONIN era anche direttore di gara in quella occasione).

A fronte di ciò l'incolpato ha confermato l'alterco, ma lo ha descritto in maniera diversa: sarebbe stato Stradiotto il “provocatore” e proprio a causa del suo comportamento ci sarebbe stato un “faccia a faccia” minaccioso.



Le dichiarazioni di ZAMBONIN, confermano in parte l'accaduto, anche se minimizzano la condotta dello stesso e attribuiscono l'origine dello scontro a provocazioni da parte dello STRADIOTTO.

Tuttavia, le affermazioni difensive soccombono davanti alla conferma data da un soggetto terzo (Violetto), rispetto al comportamento certamente da censurare tenuto da ZAMBONIN (Violetto ha anche confermato che STRADIOTTO non ha reagito alle condotte aggressive).

S'impone pertanto la condanna dell'incolpato, tuttavia la sanzione richiesta dalla Procura Federale può essere mitigata in ragione del leggero ridimensionamento dei fatti operato grazie all'attività istruttoria.

PQM

Il Tribunale Federale

- dispone l'applicazione della sanzione della sospensione da ogni attività Federale per giorni 30 dell'ammenda di € 100,00 a carico del tesserato ZAMBONIN Cristiano, in atti meglio generalizzato..

Manda alla segreteria federale perché notifichi il presente provvedimento alle parti ed ai fini della pubblicazione a mezzo internet (sito FIBIS) della decisione.

Bologna, 24 giugno 2022

Il Presidente del Tribunale Federale

Avv. Roberto Filocamo

I consiglieri

Avv. Simone Bilotta

Avv. Elisa Fabbri



PROCURA FEDERALE

OGGETTO: Procedimento RG 03/2022 Registro Procura, atto di deferimento ex art. 98

Regolamento di Giustizia FIBIS

**Avverso: Il Sig. Cristiano Zambonin residente in _____ ' codice
tessera FB60A641.**

Il Sostituto Procuratore della FIBIS Avv. Ugo de Martini letti gli atti, espletata apposita attività di indagine, valutate le prove raccolte, rileva quanto segue:

Con comunicazione del 28 febbraio ca, questa Procura veniva a conoscenza dell'esposto formalizzato dal Sig. Angelo Stradiotto relativamente a accadimenti verificatisi in data 13 febbraio 2022 presso il centro "Il Blocco" in occasione della 4° prova del campionato Triveneto pool 8/15 categorie Nazionali e fascia A campionato 2021/2022.

Nello specifico riferiva il Sig. Stradiotto che, mentre si stava svolgendo la sua gara che lo vedeva contrapposto al Sig. Mauro Vialetto, nel tavolo a questo attiguo si svolgeva altra partita che vedeva lo Zambonin vincitore.

A seguito di tanto, riferiva il Sig. Stradiotto, che il Sig. Zambonin non solo si dava a manifestazioni di giubilo sicuramente rumorose ma, sebbene questi fosse anche Direttore di Gara, si allontanava dal luogo ove la competizione Stradiotto-Vialetto si stava svolgendo per continuare altrove, sebbene nella stessa struttura, i festeggiamenti.

Poiché venivano riferite allo Zambonin le lamentele dello Stradiotto circa tale comportamento, questi si recava nella sala, si liberava del cellulare che aveva in mano e cercava di arrivare allo scontro fisico con lo Stradiotto che, invece, riusciva a sottrarsene non riportando danni fisici riuscendo a evitare, fortunatamente, l'aggressione fisica portatagli dallo Zambonin.





Tale dinamica veniva pressochè confermata dal Sig. Vialetto che, sentito da questo ufficio nel corso delle indagini, da posizione sicuramente privilegiata in quanto concorrente su altro tavolo, confermava la dinamica degli eventi ivi compresa la spinta da parte dello Zambonin ai danni dello Stradiotto che veniva sospinto verso le gradinate.

Evidenziava il Vialetto che, in risposta a tale aggressione da parte del Sig. Zambonin, nessuna reazione attuata dal Sig. Stradiotto che si limitava a subirla.

All'esito della conclusione delle indagini, veniva sentito l'odierno incolpato che poi trasmetteva brevi note scritte contestando la rumorosità dei festeggiamenti in quanto si era limitato a una sola stretta di mano al proprio avversario.

Confermava, nella sostanza, la sua assenza dai luoghi ove si svolgeva la gara tra il Vialetto e lo Stradiotto, sebbene reperibile in caso di contestazioni e confermava l'avvenuto alterco intercorso con lo Stradiotto indotto dal comportamento di questi indubbiamente "provocatorio e antisportivo" pur negando recisamente, lo Zambonin, di aver aggredito ovvero colpito lo Stradiotto che, diversamente avrebbe potuto e dovuto rammostrare referti medici.

Si limitava a confermare che entrambi si erano avvicinati l'uno all'altro con atteggiamento "minaccioso" mentre nulla diceva circa la mancata redazione e trasmissione del referto di gara alla Segreteria della Federazione e, dunque, tale contestazione, in quanto non opposta dall'incolpato, appare confermata con quanto conseguente ai sensi dell'art. 41 Regolamento di Giustizia Fibis.

Nella memoria del Sig. Zambonin venivano indicati anche tre testi che, nella persona del Sig. Capuzzo, del Sig. Vesentin e del Sig. Chillau, venivano sentiti dallo scrivente procuratore.

Sul punto si riferisce che il Capuzzo, avversario dello Zambonin nella competizione nel corso della quale si sono verificati gli eventi, riferiva di non sapere nulla dei fatti di cui all'odierno procedimento non essendo presente nell'occasione in quanto andato via al termine della sua partita



mentre, quanto al Visentin questi riferiva di aver assistito alla partita in qualità di spettatore e di aver constatato una tenuta polemica da parte del Sig. Stradiotto nel corso delle ultime partite tanto da essere contestato anche dal pubblico ivi presente.

Relativamente al successo dello Zambonin, nulla ricordava circa i suoi asseriti festeggiamenti ma ricordava l'applauso del pubblico all'atto della vittoria mentre, quanto alla condotta violenta, il teste Vesentinn riferiva che i due, Stradiotto e Zambonin, erano addivenuti a un confronto "faccia a faccia" ove, al massimo, il Sig. Zambonin aveva "accennato" una spinta ma di non esserne propriamente certo.

Interrogato specificatamente se vi erano stati contatti tra lui e il sig. Zambonin sui fatti di cui all'odierno procedimento il teste confermava che il Sig. Zambonin gli aveva accennato quanto ascrittogli.

E' parere di questo Ufficio che tale dichiarazione priva di ogni valenza e credibilità la testimonianza del Sig. Visentin in quanto non più testimone "terzo" estraneo alla vicenda processuale.

Veniva sentito anche il Sig. Chillau, anch'egli presente in quanto spettatore, che confermava la condotta polemica e provocatoria del Sig. Stradiotto nel corso della partita tale da spingere il pubblico a invitarlo a smettere, confermava il faccia a faccia tra i due attori dell'odierna vicenda ma negava qualsivoglia contatto fisico da parte dello Zambonin.

Da ultimo, interrogato circa i suoi rapporti con il Sig. Zambonin, riferiva che nessun contatto o colloquio era avvenuto tra i due successivamente alla segnalazione del Sig. Stradiotto alla Federazione.

Alla luce di tanto, appare pienamente confermato nella sostanza l'impianto accusatorio così come rappresentato dal Sig. Stradiotto e, conseguentemente appare evidente la grave condotta



tenuta dal Sig. Zambonin resa ancor più grave in quanto il medesimo ricopriva anche il ruolo di Direttore di Gara.

Riassumendo la condotta tenuta dall'odierno incolpato si osserva che questi, non solo ha interrotto una partita in corso tra i Sig.ri Vialetto e Stradiotto ma è addivenuto a un contatto fisico con un altro partecipante provando a colpirlo o spingendolo con energia sino alle gradinate ovvero, comunque, arrivando a un confronto verbale di tale intensità da travalicare ogni limite di decenza e liceità sportiva contravvenendo così a quanto stabilito dal Regolamento di Giustizia Fibis negli articoli di seguito indicati.

Solo l'intervento dei presenti, che hanno diviso i due, ha evitato che la situazione degenerasse ancor più.

Alla luce di tanto, il Sig. Cristiano Zambonin ha agito in aperta violazione degli artt. 1 commi 1, 2 e 3 avendo contravvenuto ai regolamenti federali, avendo tenuto una condotta violenta fisicamente o, almeno, verbalmente così ledendo gravemente i principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva.

Inoltre, avendo tenuto tale condotta quale Direttore di Gara e dinanzi al pubblico ivi presente ha gravemente leso la dignità, il decoro e il prestigio di cui all'art. 1 comma 3 del Regolamento di Giustizia Sportiva.

Il Sig. Cristiano Zambonin, inoltre, quale atleta coinvolto nella 4° prova, ha tenuto, senza dubbio alcuno, una condotta sanzionata dall'art. 34 comma 3 e 6 Regolamento di Giustizia Federale avendo aggredito fisicamente il Sig. Stradiotto così come assunto dal Sig. Stradiotto e confermato dal teste Vialetto o, in subordine, ai sensi dell'art. 34 secondo comma o, in estremo subordine ai sensi dell'art. 33 secondo comma Regolamento di Giustizia Federale.



Il Sig. Cristiano Zambonin è, inoltre, responsabile ex art. 41 lett. d) non avendo redatto il referto di gara e non avendo così riferito quanto avvenuto nel corso della gara cercando così di eludere le responsabilità cui oggi è chiamato.

Stante quanto sopra, si deferisce il Sig. Cristiano Zambonin residente in

codice tessera FB60A64 per violazione dell'art. 1 commi 1, 2 e 3, art. 34 commi 3 e 6 o, in subordine art. 34 comma 2 o, in estremo subordine art. 33 comma 2 e art. 41 lett. d) Regolamento di Giustizia F.I.B.I.S.

Si chiede, pertanto, la fissazione di udienza disciplinare.

Manda alla Segreteria perché notifichi il seguente atto alle parti.

Roma 24/05/2022

Avv. Ugo de Martini
